

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 13238 del 10/08/2018 BOLOGNA

Proposta: DPG/2018/13716 del 10/08/2018

Struttura proponente: SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DPG N. 48/2013 DISCARICA BARICELLA
(BO)

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Firmatario: VALERIO MARRONI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Valerio Marroni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

- In conseguenza della L.R. 13/2015 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" questa Amministrazione è subentrata nei procedimenti di V.I.A. precedentemente svolti dalle Province e dalla Città Metropolitana, ai sensi dell'art.15 c.1;
- Che sul BURER n.241 del 14.08.2013 è stato dato atto della adozione della DGP n.248 del 23.07.2013 della Provincia di Bologna relativa a "progetto di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel comune di Baricella (BO) e progetto di spostamento della linea MT esistente ENEL", proposto da Herambiente spa, GALA spa, ENEL;
- Con la menzionata delibera DGP n.248 la Giunta della Provincia di Bologna ha rilasciato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva con prescrizioni e la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO CHE:

- in data 16.07.2018 è pervenuta dalla Società Herambiente una nota (assunta con Prot. PG/2018/498837) avente per oggetto: "Richiesta proroga dei termini di validità della VIA per la realizzazione del progetto", nella quale si richiede una proroga di tre anni per la realizzazione delle opere previste nel progetto e indicando la necessità della proroga adducendo motivazioni, ritenute non dipendenti dalla volontà del richiedente, che hanno fatto decorrere i termini utili per la realizzazione;
- in data 06.08.2018, con prot. PG/2018/531327, questo Servizio VIPSA ha richiesto chiarimenti ad Herambiente non ritenendo che le motivazioni addotte nella richiesta di proroga avessero i requisiti per costituire elemento causante non dipendente dalla volontà del richiedente; nella nota inviata si è precisato che i fatti non dipendenti dalla volontà del proponente devono essere ricompresi nel periodo che va dall'approvazione del progetto con DPG n.248/13 alla data del 28.12.2015, data in cui, come citato dalla stessa, la Società ha presentato, per ragioni di opportunità, istanza di una nuova Valutazione di Impatto Ambientale per una discarica da realizzarsi nello stesso luogo ma con caratteristiche diverse;
- in data 09.08.2018 è pervenuta da Herambiente (assunta con Prot. PG/2018/538127) la nota avente oggetto "Richiesta

proroga termini di validità della VIA per la realizzazione del progetto- Trasmissione chiarimenti", nella quale si indica nell' adozione del Piano Regionale Gestione Rifiuti con DGR 103 del 03.02.2014 con la conseguente revisione della pianificazione in materia di gestione dei rifiuti l'elemento che ha di fatto proibito l'avvio della realizzazione dell'impianto autorizzato in quanto non più completamente coerente con il PRGR;

- in data 28.12.2015 Herambiente aveva presentato una istanza di V.I.A. per una discarica da realizzarsi nello stesso luogo ma con diverse caratteristiche dimensionali e tecniche ed in sostituzione di quella approvata con DPG n.248/2013;

VALUTATO CHE:

- l'adozione del Piano Regionale Gestione Rifiuti con DGR n.103 del 03.02.2014, pubblicato sul BURER n.82 del 20.03.2014, ha indubbiamente messo in una situazione indefinita tale progetto già approvato ma aventi caratteristiche parzialmente in contrasto, per la parte di accoglimento dei RU, con quanto prefigurava il Piano Regionale, poi approvato con DAL n.67 del 03.05.2016 e pubblicato sul BURER n.140 del 13.05.2016;
- le NTA del PRGR adottato nel 2014 al Titolo III, art. 24 Disposizioni Transitorie, assegnano alle Amministrazioni Pubbliche obblighi di sospensione in merito a: A) autorizzazioni che si pongono in contrasto con le prescrizioni del Piano o tali da renderne più gravosa l'attuazione; B) all' approvazione di strumenti di pianificazione che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato;

RITENUTO CHE:

- laddove l'art.24 Disposizioni transitorie dispone al punto 1 comma a) per le autorizzazioni che si pongono in contrasto con le prescrizioni del Piano o tali da renderne più gravosa l'attuazione l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di sospendere ogni determinazione in merito, si volessero intendere le determinazioni o i procedimenti in corso di perfezionamento e non quelle già concluse, come era quello in esame;
- se la valenza del comando contenuto nell' art.24 doveva invece avere applicazione anche per le autorizzazioni già concesse ma non ancora realizzate spettava all' Amministrazione Provinciale di Bologna procedere con un atto apposito in riferimento all'atto DGP n.248 che aveva

autorizzato la realizzazione del progetto, atto che non risulta a questo Servizio essere stato emanato;

VALUTATO PERTANTO CHE:

- le motivazioni addotte nella risposta di Herambiente del 09.08.2018 siano riconducibili alla fattispecie di eventi non dipendenti dalla volontà del proponente che hanno causato un ritardo nella realizzazione dell'opera in progetto;
- il periodo temporale per cui tale situazione può essere riconosciuta va circoscritta al periodo 20.03.2014 (pubblicazione sul BURER dell'adozione del PRGR) fino al 28.12 2015 (data di presentazione di istanza di nuova VIA sullo stesso sito in sostituzione della VIA autorizzata);

DATO ATTO CHE:

- è possibile considerare ancora attuale il rapporto di Impatto ambientale per ciò che riguarda le valutazioni ambientali sui quantitativi totali ed annuali approvati (allegato sub A) della DGR n.248/13;
- per l'allegato sub B): Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale occorre che l'Autorità Competente al rilascio dell'A.I.A. proceda d' ufficio togliendo dall'autorizzazione tutte le tipologie di rifiuti che allo stato attuale, per PRGR approvato e per norme sopravvenute (ad esempio sulle filiere di recupero materiali), non possono essere acquisite in discarica;
- per le autorizzazioni o concessioni o certificazioni che risultano nel frattempo decadute la proroga della validità di V.I.A. non interviene e spetterà pertanto al proponente ottenere i nuovi titoli presso le Amministrazioni competenti prima di avviare i lavori;

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte di poter parzialmente accogliere la richiesta avanzata dalla Società Herambiente concedendo una proroga per la realizzazione del progetto di ventuno (21) mesi dalla scadenza della validità della DGP n.248/13 della Provincia di Bologna

VISTO:

- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- il D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- la L.R.13/2015 "riforma del governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

VISTE, altresì, le delibere della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10/04/2017, recante: "Il Sistema dei Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

RICHIAMATI, altresì:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la delibera della Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 di "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018/2020", ed in particolare l'allegato B "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti del D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020;

attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa

Tutto ciò premesso, dato atto, considerato e valutato,

DETERMINA

- a) di accogliere parzialmente la richiesta avanzata dalla Società Herambiente concedendo una proroga della validità della DGP n.248/13 della Provincia di Bologna di ventuno (21) mesi per la realizzazione del progetto dalla scadenza;
- b) l'allegato sub A) della DGP n.248/13 "Rapporto di Impatto Ambientale" è considerato attuale e valido senza modifiche per ciò che riguarda le valutazioni ambientali sui quantitativi totali ed annuali approvati;
- c) per l'allegato sub B) della DGP n.248/13 "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" occorre che l'Autorità Competente al rilascio dell'A.I.A. proceda d'ufficio togliendo dall'autorizzazione tutte le tipologie di rifiuti che allo stato attuale, per PRGR approvato e per norme sopravvenute (ad esempio sulle filiere di recupero materiali), non possono essere acquisite in discarica; tale atto, che si comunicherà a questo Servizio, costituirà l'allegato sub B) in sostituzione dell'attuale;
- d) per le autorizzazioni, concessioni, certificazioni che risultano nel frattempo decadute la proroga della validità di V.I.A. non interviene e spetterà pertanto al proponente ottenere i nuovi titoli autorizzativi presso le Amministrazioni competenti prima di avviare i lavori;
- e) di trasmettere la presente Determina Dirigenziale a: Herambiente, ARPAE SAC Bologna, Comune di Baricella, VV.FF. Comando di Bologna, Consorzio Bonifica Renana, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Minerbio;
- f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;
- g) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
- h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURER, come previsto dall'art.29 del D.Lgs. 104/2010, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al presidente della

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla medesima data, come previsto dall' art.9 del D.P.R.1199/71.

DOTT. VALERIO MARRONI